

	<u>COMUNE DI PORTO TORRES</u> - <u>PROVINCIA DI SASSARI</u>	
	<u>AREA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE</u>	
	SCRITTURA PRIVATA	
	CONTRATTO DI SERVIZIO	
	per l'affidamento "in house providing" del servizio di gestione dei	
	canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè per il pe-	
	riodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028.	
	L'anno duemilaventicinque il giorno 8 del mese di luglio	
	in Porto Torres	
	TRA	
	omissis - nominato con Decreto sindacale n. 8 del 10 ottobre 2024	
	Dirigente ad interim dell'Area ambiente, Protezione Civile e Poli-	
	zia locale e come tale, in rappresentanza del medesimo (codice fi-	
	scale 00252040902);	
	-il omissis , nato a omissis il omissis , codice fiscale omissiso-	
	missis , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società a	
	totale capitale pubblico, denominata "Multiservizi Porto Torres	
	s.r.l." con sede legale in Porto Torres, Piazza Umberto I, codice	
	fiscale 92109260908, iscritta al repertorio economico amministrati-	
	vo presso la Camera di Commercio di Sassari al n. 165310, di segui-	
	to denominata per brevità anche "ditta o società affidataria".	
	PREMESSO	
	- che il presente affidamento è finanziato con i fondi del Bilancio	
	comunale;	
	1	

- che con Delibera di C.C. n. 86 del 03.12.2007 è stata costituita dal Comune di Porto Torres la società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, avente come unico socio il Comune di Porto Torres, denominata "Multiservizi Porto Torres s.r.l" con sede in Porto Torres, il cui Statuto, come modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 16.02.2010 (n. 61 del 31.07/2017), prevede nell'oggetto della propria attività anche il servizio di cui al presente contratto di servizio;

- che con determinazione dirigenziale n. 66/2025 del 13/01/2025 è stato approvato il Capitolato prestazionale del servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 6 febbraio 2025 è stata approvata la relazione istruttoria per l'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 36/2023 e del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201;

- che con determinazione dirigenziale n. 470/2025 del 21/02/2025 il servizio medesimo è stato affidato "in house providing" alla società predetta, per il periodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028, per l'importo complessivo pari ad € 935.984,00 (IVA inclusa).

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite come sopra, si conviene
e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Porto Torres come sopra rappresentato affida alla società "Multiservizi Porto Torres s.r.l." con sede in Porto Torres, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè alle condizioni previste nel capitolato prestazionale.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è prevista in un arco temporale di 3 anni, per il periodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028.

La Società affidataria avrà l'obbligo di continuare l'espletamento del servizio su richiesta dell'Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni dell'offerta, per il tempo eventualmente necessario per l'espletamento del nuovo appalto. Il contratto potrà essere prorogato su richiesta dell'Amministrazione comunale per il massimo di anni 2, con dichiarazione espressa, agli stessi patti e condizioni.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

L'importo del corrispettivo per l'esecuzione del servizio è di € 255.500,00 annui (duecentoconquattacinquemila/00) oltre IVA ai sensi di legge, per l'importo complessivo per tutta la durata dell'affidamento di € 935.984,00 (IVA inclusa) (novecentotrentacinquemilanovecentoottantaquattro/00).

ARTICOLO 5 - NORME REGOLATRICI

Le premesse, gli atti e i documenti indicati nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono allegati al presente contratto e ne fanno parte integrante e

	sostanziale:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il Capitolato prestazionale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'offerta economica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 6 febbraio 2025; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Determinazione n. 470/2025 21/02/2025 di affidamento del servizio in oggetto. 	
	L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nell'offerta economica e nel Capitolato prestazionale.	
	I predetti documenti si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.	
	ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	
	Nell'esecuzione del servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè la Società affidataria dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni tecniche elencate nel Capitolato prestazionale.	
	La società dovrà assumere a suo carico tutte le prestazioni idonee ad assicurare la corretta gestione del servizio in oggetto e necessarie per evitare rischi specifici e generici connessi con l'effettuazione del servizio stesso, per il quale viene sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.	
	ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	

	Il pagamento del corrispettivo del servizio di cui sopra verrà ef-	
	fettuato dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di re-	
	golare fattura, nei modi indicati nel capitolato prestazionale. Il	
	Comune, previo accertamento del regolare svolgimento dei servizi e	
	verifica di regolarità contributiva, provvederà alla liquidazione	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.	
	Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione comunale.	
	L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministra-	
	zione sul conto corrente indicato nella Dichiarazione di tracciabi-	
	lità prodotta dalla Società.	
	La Società dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che	
	renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che	
	dovessero verificarsi circa le modalità di accredito di cui sopra.	
	In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare ecce-	
	zioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
	pagamenti già effettuati.	
	La Società, all'atto dell'emissione delle fatture, dovrà trasmette-	
	re una relazione descrittiva, firmata digitalmente, contenente il	
	resoconto del mese di riferimento, i movimenti in entrata ed uscita	
	dei cani nonché tutti gli altri servizi erogati, e l'elenco dei ca-	
	ni ospitati nelle strutture.	
	Il Comune declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti do-	
	vuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti e/o	
	della omessa produzione della documentazione sopra indicata e/o al	
	4	

mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della documentazione stessa.

ARTICOLO 8 - PERSONALE

La società dovrà rispondere dell'assunzione e del coordinamento del personale addetto allo svolgimento del servizio.

L'orario giornaliero del personale sarà quello stabilito dal CCNL
SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

ARTICOLO 9 - VERIFICHE E PENALITA'

L'Amministrazione Comunale eserciterà la vigilanza e il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, anche attraverso verifiche in loco, effettuate in qualsiasi momento.

Nel caso in cui i servizi oggetto del presente affidamento non vengano espletati da parte della Società nei termini stabiliti, secondo le prescrizioni contenute nel contratto e nel capitolato prestazionale, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno ad essa addebitate le penalità descritte all'art. 21 del Capitolato prestazionale.

In caso di inadempienze il Comune effettuerà precisa contestazione per iscritto e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - GARANZIE

La ditta ha provveduto a sottoscrivere polizza assicurativa per la ditta stessa e per il personale impiegato, nonché per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi nell'espletamen-

	to del servizio oggetto del contratto.	
	ARTICOLO 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente	
	quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal	
	presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma	
	9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella	
	transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del con-	
	tratto.	
	La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e	
	non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai	
	dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedi-	
	cato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delega-	
	te ad operare su detto/i conto/i.	
	ARTICOLO 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO	
	Le parti eleggono il proprio domicilio per Multiservizi Porto Tor-	
	res S.r.l. in Porto Torres, Strada Vicinale Fontana Cherchi, e per	
	il Comune di Porto Torres in Piazza Umberto I, ai quali indirizzi	
	dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni. In caso di	
	variazione dei domicili le parti ne dovranno curare la comunicazio-	
	ne, nell'intesa che non potranno opporre nulla in caso di omessa o	

irregolare notifica.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 14 "Trattamento dei dati personali", la ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

	I dati personali forniti per le finalità del presente contratto,	
	saranno trattati in maniera conforme alle disposizioni del Reg. UE	
	n.2016/679 nonché dalle successive disposizioni normative nazionali	
	di riferimento (D. Lgs. n.196/2003 così come integrato e modificato	
	dal D. Lgs. n.101/2018) e così come rappresentato nella specifica	
	informativa allegata al presente contratto e sottoscritta per presa	
	visione.	
	L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la ge-	
	stione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa	
	dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso con-	
	nessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione	
	del presente contratto la Società affidataria acconsente espressa-	
	mente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet	
	comunale.	
	Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto	
	di quanto definito dal citato Regolamento UE n. 2016/679 nonché	
	D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto pre-	
	scritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.	
	Con la sottoscrizione del Contratto la Società affidataria accon-	
	sente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra	
	definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio	
	dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei	
	confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti da-	
	ti personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.	
	(

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La ditta si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

Sono a carico della Società affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La Società affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La

ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

La ditta si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, nei casi di inadempienze previsti dall'art. 22 del Capitolato d'appalto.

Il Comune, qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà a mezzo pec l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 10 gg. per il contraddittorio.

La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

ARTICOLO 17 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGI E REGO-
LAMENTI

La Società affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le clausole del presente contratto.

La Società è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le leggi che

disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'antinfortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi antinquinamento, siano o non siano espressamente richiamate nel presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Sassari.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese relative alla stipula e registrazione del presente contratto.

ARTICOLO 20 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

Letto e sottoscritto.

Comune di Porto Torres - Il Dirigente

Multiservizi Porto Torres srl - Amministratore Unico